GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI 29 OTTOBRE — NUM. 253

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Avviso di concorso* — Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro: *Nomine e promozioni* — Ordine della Corona d'Italia: *Nomine e promozioni* — Leggi e decreti: — Regio Decreto *numero 604 che autorizza il Ministro dell'Interno a pubblicare il regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume* — Decreto Ministeriale *numero 605 che approva il regolamento anzidetto* — Relazione e Regio Decreto *che scioglie il Consiglio comunale di Siena e nomina un commissario straordinario* — Ministero del Tesoro: *Pensioni liquidate dalla Corte dei conti* — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: *Partecipazione delle Colonie della Nuova Zelanda e di Queensland all'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale* — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifica d'intestazione* — *Avvisi di smarrimento di ricevute* — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

E' aperto un concorso, per titoli, ad un posto di allievo stenografo.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 24 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Diploma della conseguita licenza liceale o d'Istituto tecnico;

e) Attestato di conoscere la stenografia (sistema Taylor-Delpino).

La conoscenza delle lingue straniere, nonchè una buona calligrafia saranno titoli di preferenza.

La Presidenza si riserva di constatare, mediante esame, l'abilità pratica nell'uso della stenografia.

L'annuo stipendio degli allievi, finchè non siano promossi a stenografi effettivi, è di lire *mille*, oltre l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza non più tardi del 25 novembre p. v.

Roma, 27 ottobre 189 .

I Questori
DE RISEIS.
BORROMEO.

2

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro*:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 12 ottobre 1891:

A cavaliere:

Ricchieri conte Federico, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Fiori cav. Luigi, id. id., id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Con decreto del 2 ottobre 1891:

A grand'uffiziale:

Gatti comm. dott. Serafino, già presidente della Commissione amministrativa degli ospedali di Roma.

Con decreti del 21 settembre 1891:

A cavaliere:

Corsio notaio Leopoldo, Presidente del Consiglio notarile di Vercelli.

De Gerardis avv. Nicola, già Sindaco di Moliterno (Potenza).

Cicchetti avv. Vincenzo, già Sindaco di Marsiconovo (Potenza).

Lauria ing. Filippo, membro del Sindacato della Società Sicula di Tramway ed Omnibus in Palermo.

Tanlongo Paolo, da Roma.

Pugliese dott. Giuseppe, già Sindaco di Toritto (Bari).

Colonna principe Luigi, tenente colonnello della milizia territoriale, residente a Milano.
Staffa Michele, sindaco di Trinitapoli (Foggia).

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 ottobre 1891:

Ad uffiziale:

Lamberti-Bocconi cav. Alessandro, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato della Guerra:

Con decreti del 12 ottobre 1891:

A cavaliere:

Tolusso Pietro, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Listello Luigi, id. id., id.
Pinelli Giovanni, id, id., id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 69? della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla sanità pubblica in data 22 dicembre 1888 e quella sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato il Ministro dell'Interno a pubblicare il regolamento di cui agli articoli 54 della legge di sanità pubblica e 139 della legge di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 ottobre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.
L. FERRARIS.

Visto, *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

Il Numero 695 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Visto il decreto Reale in data 21 ottobre 1891;

Visto l'art. 54 della legge sulla sanità pubblica in data 22 dicembre 1888;

Visto l'art. 139 della legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio superiore di Sanità;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1. Il regolamento 29 marzo 1888 sulla prostituzione è abrogato.

Art. 2. Sono pure abrogati, nella parte che è contraria al nuovo regolamento sul meritricio approvato col presente decreto, i regolamenti sulla profilassi e cura delle malattie sifilitiche 29 marzo 1888 e sui dispensari celtici del 10 luglio 1888.

Art. 3. È approvato l'annesso regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 27 ottobre 1891.

Il Ministro
G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

REGOLAMENTO SUL MERETRICIO

nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — Le pubbliche Autorità, secondo le competenze e nei modi stabiliti dalle leggi generali e dal presente regolamento, provvederanno:

1. Ad impedire che in luogo pubblico o aperto al pubblico vengano offese la morale e la decenza.
2. A vigilare nell'interesse generale della sicurezza e dell'igiene pubblica i luoghi dichiarati « locali di meretricio ».
3. A tutelare le donne che intendono abbandonare i locali di meretricio, non che ad agevolarne il ritorno a vita onesta.
4. A vigilare sulla cura delle malattie celtiche e ad impedirne la diffusione.

Salve le altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali, le facoltà dei pubblici ufficiali ed agenti di provvedere agli scopi sopra indicati sono designate e limitate come in appresso.

TITOLO II.

Offesa contro la morale e la decenza pubblica.

Art. 2. — È vietato alle persone dell'uno e dell'altro sesso:

a) ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici od aperti al pubblico;

b) seguire per via le persone adescandole con atti o parole al libertinaggio;

c) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

d) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

Art. 3. — Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al precedente articolo, sempre quando non costituiscano il reato di cui all'art. 338 del codice penale, sono punite coll'ammenda fino a lire 50 o cogli arresti fino a giorni 5. Nei casi più gravi la pena degli arresti potrà estendersi fino a giorni 10.

Art. 4. — Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 2 potranno, quando ne sia il caso, essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per le necessarie identificazioni.

I verbali di contravvenzione verranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

TITOLO III.

—

Locali di meretricio.

Art. 5. — Per locali di meretricio si intendono le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso, dove, nei modi stabiliti dal presente regolamento, sia dichiarato esercitarsi abitualmente il meretricio.

Art. 6. — La dichiarazione che stabilisce essere una casa, un quartiere o qualsiasi altro ricovero chiuso « locale di meretricio » è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza, quando tale dichiarazione venga richiesta ad essa Autorità da chi intende aprire siffatto locale.

Art. 7. — Nessun locale di meretricio potrà esser posto in esercizio sotto pena della ammenda di lire 50 o degli arresti fino a giorni 10, prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo precedente.

Art. 8. — Quando all'Autorità di pubblica sicurezza consti, per proprie informazioni o per denunzia od istanza di persona interessata, che in un dato locale si esercita abitualmente il meretricio, dovrà chiamare alla sua presenza chi dispone del locale ed avvertirlo che, continuando tale uso del locale, sarà da essa Autorità provveduto a norma del presente regolamento, salva la denuncia, se del caso, per la contravvenzione di cui all'articolo 7.

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente e la denuncia per contravvenzione avranno corso qualora la persona invitata non si presentasse senza giustificato motivo.

Art. 9. — L'Autorità di pubblica sicurezza prima di provvedere ed emettere, se ne sia il caso, la dichiarazione di un locale di meretricio, ha obbligo di interpellare in proposito il Comando dei Reali Carabinieri, che dovrà rilasciare il suo parere in iscritto. Tale parere sarà solamente consultivo.

La stessa Autorità dovrà esaminare, coll'assistenza di un impiegato che farà da segretario, i testimoni che fossero presentati dagli interessati o risultassero dalle denunzie. Tali dichiarazioni saranno redatte in iscritto.

Art. 10. — Le dichiarazioni che l'Autorità sarà per emettere a senso degli articoli 6 e 8 verranno fatte comunicare, per copia, a cura del Comandante della brigata Guardie di città, ove esista, o da una delle guardie alla sua dipendenza, oppure da un inserviente comunale negli altri casi, all'inquilino o a chi rappresenta le persone che dimorano nel luogo che viene dichiarato locale di meretricio.

Di questo mandato l'incaricato riferirà per iscritto, indicando il giorno e l'ora della comunicazione e la persona cui venne fatta.

Art. 11. — Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà di chi ne dispone a titolo di proprietà, usufrutto o locazione.

Non potrà neppure permettersi sia impiegato a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all'istruzione, educazione o culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, possa essere, a giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza, occasione di scandalo.

Quando un locale già dichiarato di meretricio venisse a trovarsi nella condizione di cui sopra, ne sarà ordinata la chiusura.

Art. 12. — Le persone abitanti nel locale dichiarato di meretricio, e quando queste siano minori di età, i parenti od affini, fino al terzo grado inclusivamente, i proprietarii, i comproprietarii e gli aventi a qualsiasi titolo il godimento del locale, e ogni altra persona interessata, potranno portare reclamo contro l'ordinanza contenente tale dichiarazione entro otto giorni dalla sua notificazione.

Il reclamo deve essere diretto all'Autorità politica del circondario.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Art. 13. — Su tali reclami deciderà una Commissione presieduta dal Prefetto o da un Consigliere di Prefettura da lui delegato o dal Sottoprefetto, e composta del Sindaco o di un suo Delegato e di un funzionario del pubblico Ministero presso il Tribunale o del Pretore, secondo i luoghi.

Art. 14. — La Commissione si riunirà, d'urgenza, e interrogherà in privato l'Autorità di pubblica sicurezza, gli interessati ed i testimoni presentati dalle parti ed assumerà tutte quelle altre informazioni che ravviserà più acconcie.

La Commissione delibera a maggioranza, ed il suo giudizio è insindacabile amministrativamente.

Art. 15. — La dichiarazione di locale di meretricio non potrà esser fatta d'ufficio se non per quei locali ove si trovino riunite due o più donne allo scopo di meretricio. Potrà però esser fatta anche nel caso che si tratti di locale occupato da una donna sola, *che eserciti pubblicamente il meretricio*, quando questa abbia subito precedente condanna per contravvenzione al presente regolamento, o consti che ebbe ad inoculare ad altre persone una malattia celtica della quale sia essa stessa affetta.

Art. 16. — Chi dispone del locale, che deve essere dichiarato « di meretricio » dovrà passare un atto di sottomissione innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza, nel quale:

1. darà una completa descrizione dei locali addetti ad uso di meretricio, coll'indicazione delle aperture che vi danno accesso;

2. darà l'elenco e le generalità delle persone che vi eserciteranno il meretricio e di quelle addette al servizio, obbligandosi a notificare entro 24 ore all'Autorità di pubblica sicurezza ogni cambiamento nelle persone che vadano a dimorare nel locale o che l'abbandonino definitivamente;

3. si obbligherà a non ammettere, nè a permettere vi restino per alcun titolo, neppure temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con forme contagiose;

4. si obbligherà a provvedere alla vigilanza sanitaria nei riguardi delle malattie celtiche sulle donne che dimorano nel locale, o lo frequentano, per esercitarvi il meretricio; indicando in pari tempo con quali mezzi provvederà alla loro cura fuori di esso in caso presentino forme contagiose di malattie celtiche.

A tale effetto indicherà nome e cognome del sanitario a cui sarà affidata tale vigilanza, allegando una dichiarazione del medesimo che ne assume l'incarico, a norma delle istruzioni che saranno impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 17. — L'Autorità di pubblica sicurezza, innanzi di accettare quest'atto di sottomissione e di fare la dichiarazione del locale di meretricio:

1. provvederà ad ispezionare il locale stesso per accertarsi se nulla si opponga per la sua situazione in ordine al disposto dell'articolo 11 del presente regolamento, e se corrisponda alla datane descrizione;

2. stabilirà, secondo le contingenze, se possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;

3. trasmetterà all'Autorità sanitaria le opportune indicazioni intorno al locale, al numero delle persone che vi devono essere ammesse per esercitarvi il meretricio ed al sanitario a cui ne sarà affidata la vigilanza igienica, perchè dichiari se ritenga adeguato al bisogno tale servizio di vigilanza o indichi come si debba altrimenti provvedere perchè ne sia meglio garentita la incolumità pubblica.

Art. 18. — Quando chi dispone del locale non si voglia uniformare alle ingiunzioni fatte dall'Autorità di pubblica sicurezza relativamente alle condizioni del locale e al servizio di vigilanza sanitaria o, avendo dichiarato di attenervisi nell'atto di sottomissione, trasgredisca a questi od agli altri obblighi in esso assunti, gli sarà nel primo caso rifiutata la dichiarazione del suo locale come « locale di meretricio », nel secondo, gliene sarà ordinata la chiusura.

Art. 19. — Chi dispone di un locale, dichiarato « locale di meretricio » sarà sottoposto alla pena dell'ammenda fino a lire 50 o agli arresti fino a giorni 10, coll'obbligo di ridurre le cose in pristino, quando abbia modificato il locale stesso o i suoi accessi senza previo consenso dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 20. — Sarà sottoposto alla stessa pena:

1. quando non ottemperi all'obbligo di notificare i cambiamenti

che avvengano nelle persone ammesse all'esercizio del meretricio, salve le norme di cui al titolo IV del regolamento per l'applicazione della legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144, intorno al servizio di anagrafe statistica, le cui penalità saranno applicate anche ai contravventori alla presente disposizione;

2. quando, scientemente o per incuria nella vigilanza sanitaria, ammetta nel locale o permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

TITOLO IV.

—

Vigilanza sui locali di meretricio.

Art. 21. — In qualunque ora dell'orario stabilito a norma dell'articolo 23, ed anche fuori di questo se per gravi motivi di sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza potranno entrare nei locali dichiarati di meretricio e procedervi a visita in tutte le stanze.

Di regola, tranne nei casi di urgenza o per eccezionali esigenze del servizio, gli agenti, nel primo caso, non potranno entrare in detti locali, sotto minaccia di pene disciplinari, se non in due ed in uniforme. Nel secondo caso, salvo i casi di cui sopra, non potranno introdurvisi se non in uniforme ed accompagnati almeno da un graduato del Corpo.

Art. 22. — Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli e le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e di bevande.

È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite coll'ammenda fino a lire 50 o cogli arresti fino a giorni 10.

Art. 23. — I locali di meretricio potranno restare aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'ammenda fino a lire 50 o con gli arresti fino a giorni dieci.

Art. 24. — Quando in un locale di meretricio vi si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza avranno facoltà di ordinarne lo sgombro.

Art. 25. — Oltre quanto è stato disposto agli articoli 11 e 18, l'Autorità di pubblica sicurezza ordinerà la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

1. Quando risulti, in conformità di quanto è disposto nell'art. 42, che il locale sia divenuto un focolare d'infezione di malattie celtiche;

2. Quando vi si eserciti il meretricio di minorenni, e ciò indipendentemente dall'essere stata o no spiegata l'azione penale e salvo per le minori degli anni 18 quanto prescrive l'art. 116 della legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144;

3. Quando risulti che si sieno sottratte donne alle visite ordinate dall'Autorità di pubblica sicurezza in conformità al disposto dell'articolo 37 e seguenti, o quando risulti che una donna, allontanata per causa di malattia, sia stata nuovamente accolta nel locale senza attestazione medica di essere del tutto guarita;

4. Quando siasi impedito o tentato di impedire l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o siasi impedito o tentato impedire, in qualunque modo, l'esercizio delle loro attribuzioni;

5. Quando siavi recidiva contravvenzione al disposto degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

6. Quando, in generale, ragioni di ordine o di sicurezza pubblica consiglino all'Autorità di pubblica sicurezza l'adozione di questa misura;

7. Quando, chi dispone del locale a titolo di proprietà, usufrutto o locazione dichiari di non volere sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale. — In questo caso nè egli nè i suoi cessionari potranno ritirare la concessione prima del termine stabilito, se questo fu fissato, e nel caso non fosse stato fissato prima del termine ammesso dalla consuetudine locale.

Art. 26. — La dichiarazione di locale di meretricio sarà ritirata d'ufficio o su domanda degli interessati, quando sia constatato che in un dato locale non si esercita il meretricio.

Art. 27. — L'ordinanza di chiusura sarà fatta notificare dall'Autorità di pubblica sicurezza nei modi e con le forme di cui all'articolo 10 tanto a chi dispone del locale, quanto alle donne che vi hanno dimora.

Art. 28. — Contro l'ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo nei modi stabiliti coll'articolo 12. Il reclamo non sospende la esecuzione dell'ordinanza.

Art. 29. — Quando non ostante l'ordinanza di chiusura il locale continuasse a tenersi aperto ed in esercizio, o venisse riaperto senza il preventivo assenso dell'Autorità di pubblica sicurezza, chi dispone del locale sarà dichiarato in contravvenzione e denunziato all'Autorità giudiziaria per l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale.

Art. 30. — Pronunciata l'ordinanza di chiusura di un locale che ha servito ad uso di meretricio, l'Autorità di pubblica sicurezza potrà impedire che esso sia riaperto allo stesso scopo durante 3 mesi dalla data dell'ordinanza di chiusura; dopo i quali cesserà ogni vincolo speciale sul locale, salvi nuovi provvedimenti in seguito a fatti nuovi.

L'Autorità di pubblica sicurezza permetterà la riapertura del locale, anche prima dello spirare del detto termine, quando non abbia ragione di temere che chi disporrà del locale stesso o il nuovo inquilino sieno persone interposte da quegli il quale ne disponeva in precedenza, o persone che vogliano servirsene per farvi continuare il meretricio. Contro tale giudizio è ammesso reclamo ai termini dello articolo 12. Il reclamo però non ha effetto sospensivo.

Art. 31. — Non è dovuta indennità alcuna ai proprietari, o affittuari dei locali di meretricio per disposizioni di chiusura, date per ragioni di ordine o di salute pubblica ai termini del presente regolamento, salve sempre le azioni penali e civili contro gli ufficiali di pubblica sicurezza che avessero operato in mala fede o per fatto non giustificabile.

TITOLO V.

—

Tutela delle donne che intendono abbandonare i locali di meretricio.

Art. 32. — Chiunque detenga o cooperi a detenere in un locale di meretricio, in opposizione alla sua volontà, una donna, ancorchè essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio e non ostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, è punito colla ammenda fino a L. 50 o cogli arresti fino a 10 giorni se nel fatto non concorrano gli estremi del reato di cui all'articolo 146 del codice penale.

Art. 33. — Quando l'Autorità di pubblica sicurezza abbia motivo di ritenere che qualche donna sia trattenuta nei locali dichiarati di meretricio, contro la sua volontà ed abbia manifestata l'intenzione di abbandonare il meretricio, dovrà chiamarla isolatamente alla sua presenza, incoraggiarla nella presa determinazione e facilitarle il ritorno ad una vita onesta.

A tale effetto la detta Autorità farà offici presso il Pretore ed il Sindaco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perchè vogliano alla lor volta interessarsi onde la stessa donna possa trovare assistenza o ricovero nella famiglia.

Nei luoghi ove esistano Istituti o Società aventi per iscopo il ritorno ad una vita onesta delle donne dedite al mal costume, o il loro patronato dopo uscite dai locali di meretricio, l'Autorità di pubblica sicurezza dovrà porsi in rapporto con essi.

I Prefetti, i Sottoprefetti, i Questori, i Funzionari di pubblica sicurezza ed i Sindaci sono specialmente incaricati di favorire l'istituzione di consimili Istituti dove non esistano.

Art. 34. — Quando all'Autorità di pubblica sicurezza risulti che una minorenne si dà al meretricio, curerà di farla accogliere in una casa di patronato, e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia raggiunto i 18 anni di età, la stessa Autorità provvederà, secondo viene disposto dagli articoli 113, 114, 115 e 116 della legge

sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144; il tutto senza pregiudizio delle denuncie alle Autorità giudiziarie, quando concorrano gli estremi dei reati di lenocinio o di corruzione (di cui all'articolo 345 e seguenti del codice penale).

Art. 35. — Quando una donna manifesti all'Autorità di pubblica sicurezza la volontà di abbandonare un locale di meretricio, dichiarando che subisce o teme di avere a subire maltrattamenti, o che viene fatta opposizione alla sua volontà con minaccie di ritenere le vesti ed altri oggetti di sua spettanza, l'Autorità stessa provvederà nel modo che ravviserà più acconcio alla tutela della richiedente, inviando anche, se del caso, due agenti di pubblica sicurezza nel locale.

L'invio degli agenti dovrà farsi sempre quando la donna li richiede per abbandonare il locale e ridursi a vita onesta.

Art. 36. — Le donne uscenti dai locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti fatte per la loro persona, e così della biancheria loro personale.

Nascendo contestazione sulla proprietà di tali vesti e biancherie o di altri oggetti, che la donna affermi per suoi, o accampandosi pretese di credito su dette vesti, biancherie od oggetti, l'Autorità di pubblica sicurezza chiamerà innanzi a sè le parti contendenti onde tentarne la conciliazione a termini dell'articolo 36 della legge sul personale di pubblica sicurezza in data 21 dicembre 1890 n. 7321.

Non riuscendo la conciliazione, la donna potrà asportare le vesti e le biancherie fatte per la propria persona e che sono presunte di sua proprietà secondo i criteri sopraindicati, salva alle parti l'azione giudiziaria.

In quanto agli altri oggetti potranno essere, quando una delle parti lo richieda, posti sotto suggello a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI

Dei mezzi diretti ad impedire la propagazione delle malattie celtiche ed a facilitarne la cura.

Art. 37. — Per assicurare l'osservanza delle prescrizioni imposte a chi dispone dei locali dichiarati di meretricio, di cui è parola agli articoli 16 e seguenti, l'Autorità sanitaria potrà d'ufficio o su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza, procedere, o direttamente o per mezzo di medici a sua dipendenza, oppure richiedendo il concorso di medici militari, all'ispezione delle donne che vi esercitano il meretricio.

I sanitari che visitano, a norma dell'articolo 16, donne in case di meretricio, hanno obbligo di denunciare all'Autorità sanitaria quelle che trovano infette da malattie celtiche. La contravvenzione a tale obbligo è punita coll'ammenda fino a lire 50, salve le ulteriori disposizioni a loro carico dell'Autorità sanitaria.

Art. 38. — Le donne dimoranti od accolte in locali di meretricio, sebbene sospette d'infezioni celtiche, non potranno, contro loro volontà, essere sottoposte a visite sanitarie; ma in questo caso esse saranno presunte infette ed equiparate, agli effetti del presente regolamento, alle infette.

Art. 39. — Le donne che in occasione delle visite di cui sopra saranno riconosciute infette da forme contagiose di malattie celtiche, o come tali presunte, a senso dell'articolo precedente, dovranno essere immediatamente allontanate dal locale di meretricio e inviate alle sale sifilopatiche delle cliniche universitarie o degli ospedali comuni, a norma degli articoli 43 e seguenti, a meno che esse donne non dichiarino di voler provvedere direttamente alla loro cura, dando sicura garanzia di cessare dal meretricio fino a guarigione completa, riconosciuta tale dall'Autorità sanitaria.

L'Autorità di pubblica sicurezza dovrà vigilare che la segregazione di queste donne sia mantenuta assoluta e completa, provvedendo ai termini dell'articolo seguente nel caso d'inosservanza.

Art. 40. — Qualora le donne infette o tali presunte sieno isolate e non possano giustificare di provvedere direttamente alla loro cura; o non diano garanzia di abbandonare nel frattempo il meretricio, saranno inviate nei locali di cura di cui all'articolo 43 e seguenti per rimanervi fino ad ottenuta guarigione.

Qualora le donne abbandonassero il luogo di cura, sia questo in locali privati, sia in quelli di cui agli articoli 43 e seguenti, prima di essere guarite, incorreranno per questo fatto nell'ammonda fino L. 50 o negli arresti fino a giorni 10, salvo il loro rinvio coattivo in luogo di cura, che dia sicura garanzia del loro isolamento.

Non si farà luogo all'applicazione di alcuna pena quando la donna provi all'Autorità di pubblica sicurezza che uscendo dal luogo ove fu inviata, può provvedere alla sua cura in altro modo, in conformità di quanto stabilisce l'articolo 39 del presente regolamento.

Art. 41. — L'invio delle donne infette o tali presunte ai luoghi di cura, di cui agli articoli 39 e seguenti, sarà fatto dall'Autorità di pubblica sicurezza con lettera alle rispettive Direzioni, le quali a loro volta daranno avviso all'ufficio dell'uscita delle donne stesse o perchè guarite o perchè allontanatesi nel corso della cura.

Sarà pure obbligato ogni medico che prende privatamente in cura una donna che esercita in locale di meretricio e che è trovata infetta, ad avvertire di ciò l'Autorità di pubblica sicurezza, notificando quando sia guarita od abbia abbandonata la cura

Art. 42 — Quando in un locale di meretricio la visita sanitaria di cui all'art 37 abbia constatato per tre o più volte di seguito la presenza di donne affette da malattia celtiche con forme contagiose, od anche per una sola volta due o più donne affette dalle stesse malattie, il locale potrà essere dichiarato come focolare d'infezione, e ne sarà disposta la chiusura nei modi stabiliti dall'articolo 25 e seguenti del presente regolamento.

Art. 43. — Gli individui dell'uno o dell'altro sesso affetti da malattie celtiche saranno accolti nelle cliniche sifilopatiche o negli spedali generali o comuni, se pure all'accoglienza loro in detti spedali generali o comuni non facciano ostacolo particolari statuti, salvo quanto è disposto coll'articolo 50.

Art. 44. — Saranno istituiti dispensari, nei quali, oltre la consultazione gratuita, si offrano le maggiori facilitazioni di cura delle malattie celtiche, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'interno.

Siffatti dispensari saranno di preferenza istituiti presso gli ospedali.

Art. 45. — Nelle città dove esistono cliniche o sezioni sifilopatiche, saranno ad esse affidati di preferenza il servizio delle malattie celtiche e il dispensario, salvo sempre gli opportuni ulteriori provvedimenti dove le cliniche o sezioni sifilopatiche non fossero sufficienti al servizio.

Art. 46. — Anche negli ospedali, che non risultino fondati al solo fine di curare alcune speciali e determinate malattie, nei quali non vi siano sezioni (servizi, reparti, turni, ecc) speciali per la cura delle malattie celtiche, sarà possibilmente provveduto pure per essa.

I direttori o i curanti di tali spedali che abbiano obbligo generico e senza restrizione della cura degli ammalati, dovranno curare i celtici al pari degli altri.

Art. 47. — I medici condotti e di beneficenza, avranno l'obbligo di curare gratuitamente anche a domicilio, in caso di bisogno, le malattie celtiche in coloro che abbiano diritto in genere alla gratuità di cura.

Art. 48. — I medici titolari dei dispensari rilasceranno gratuitamente fogli di spedalità in caso di manifestazioni contagiose di malattie celtiche.

Questi fogli, previo accertamento da parte delle Direzioni ospitaliere della esattezza della diagnosi, varranno per l'accettazione negli spedali pei quali furono rilasciati.

Restano ferme le disposizioni vigenti circa il rilascio dei certificati di spedalità da parte dei medici condotti.

Gli stessi medici dei dispensari avranno pure l'obbligo di rilasciare attestati di sanità in carta libera alle donne che ne facciano richiesta, se siano alle loro ispezione risultate esenti da forme contagiose di malattie celtiche.

Art. 49. — Quando un medico condotto o altro esercente abilitato a rilasciare un certificato di spedalità, ricusasse di farlo a persone

povere affette da manifestazioni contagiose celtiche, ovvero l'Autorità municipale rifiutasse di vidimare tali certificati, il Prefetto o il Sottoprefetto, sull'istanza del malato, potranno ordinare che esso sia curato in una spedale a carico di chi di ragione.

Art. 50. — Fino a nuovi provvedimenti, non potranno essere obbligati ad accogliere in cura permanente i sifilitici quelle Opere pie che per i loro statuti escludono la cura della sifilide.

Tuttavia i medici curanti che per gli statuti dell'Opera pia abbiano obbligo generico della consultazione agli esterni, non potranno rifiutarsi di visitare e curare anche gli ammalati di affezioni sifilitiche o di altre celtiche.

Nei casi di urgenza e quando senza pericolo non si possa inviare un affetto da malattie celtiche in uno spedale destinato a riceverlo, il Prefetto, il Sottoprefetto o il Sindaco, in ordine agli articoli 3, 7 e 132 della legge provinciale e comunale, 79 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e 7 dell'allegato *E* alla legge del 20 marzo 1865, potranno ordinarne l'ammissione anche negli spedali che statutariamente non siano destinati a riceverli.

Tale disposizione sarà specialmente applicata nei casi di bambini affetti di sifilide.

Art. 51. — Dove ai termini delle vigenti leggi o per particolari statuti o convenzioni i Comuni o altri Corpi morali non siano tenuti alle spese di spedalità per le persone povere affette da manifestazioni contagiose celtiche, queste spese saranno a carico dello Stato e graveranno sul bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 52. — Le spese per il materiale e per il personale dei dispensari saranno, fino a nuovi provvedimenti, a carico dello Stato, salvi gli accordi che avessero luogo con gli enti locali.

La nomina del personale stesso, salvi sempre gli accordi di cui sopra, sarà fatta dall'Autorità governativa dietro concorso per titoli e, ove occorra, per esame.

L'Autorità politica nell'istituire i dispensari avrà riguardo di collegarli con Istituzioni consimili che già funzionino e consulterà all'uopo le Amministrazioni e le Autorità locali.

TITOLO ULTIMO.

—

Disposizioni speciali.

Art. 53. — Di regola, le visite sanitarie ordinate dalla Autorità sanitaria, di cui al presente regolamento, saranno eseguite dai medici addetti ai dispensari celtici.

Ove però in mancanza di questi si debba ricorrere all'opera di altri medici, sarà a costoro concesso, in fine d'anno, un compenso a carico del bilancio del Ministero dell'Interno, secondo quelle speciali convenzioni che saranno stabilite in conformità alle istruzioni che saranno date dal Ministero.

Art. 54. — Alle donne guarite, uscenti dai luoghi di cura che dichiarino voler abbandonare il meretricio, ed alle donne che, anche sane, facciano uguale dichiarazione, potranno essere concessi dall'Autorità di pubblica sicurezza, qualora ne facciano richiesta, i mezzi gratuiti per rimpatriare a sensi delle istruzioni ministeriali del 24 dicembre 1876.

Potranno tali mezzi concedersi dai Prefetti anche a quelle donne che, abbandonato il meretricio, vogliano recarsi in luogo differente da quello di origine o di domicilio della famiglia, sempre quando provino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurata onesta occupazione.

Art. 55. — Per la esecuzione del servizio disposto dal presente regolamento, le Autorità di pubblica sicurezza dovranno tenere quei registri che saranno indicati con istruzione ministeriale.

Questi registri saranno tenuti segreti e non saranno mai esibiti se non ai rispettivi superiori.

Disposizioni transitorie.

Art. 56. — I locali che nel giorno della pubblicazione del presente regolamento sono stati già dichiarati regolarmente locali di meretricio, continueranno ad essere considerati tali agli effetti del presente regolamento, senza bisogno di nuova dichiarazione.

Saranno però, dalle Autorità di pubblica sicurezza, date le occorrenti disposizioni per coordinare le prescrizioni imposte per quei locali con quelle stabilite dal presente regolamento.

Roma, 27 ottobre 1891.

Il Ministro
G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del giorno 15 ottobre 1891, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Siena.*

SIRE!

Da qualche tempo le condizioni amministrative e finanziarie del Comune di Siena, nonchè l'andamento dei varii servizi e uffici municipali, vanno peggiorando. La causa è da ricercarsi nella mancanza di una direzione stabile ed efficace dell'Amministrazione, priva da più mesi del Sindaco titolare, sia perchè il Consiglio non è riuscito ad accordarsi nella nomina, sia perchè nessuno avrebbe accettato.

La Giunta municipale non volendo sopportare il peso di una responsabilità sempre più gravosa per lo stato poco florido delle finanze comunali, e mancandole la forza che solo può avere una Amministrazione completa ed omogenea per affrontare le difficoltà della situazione, rassegnava l'incarico all'apertura della sessione autunnale.

Nominata una nuova Giunta che non volle accettare, il Consiglio procedette ad un'altra elezione senza risultato migliore.

Frattanto la Giunta dimissionaria ha abbandonato l'ufficio e solo un assessore ha consentito a rimanere coi due supplenti per il disbrigo degli affari ordinari.

Questo stato di cose non può certamente durare senza pregiudizio degli interessi del Comune e della cittadinanza, e poichè dal seno dell'attuale rappresentanza non è ormai possibile costituire una Amministrazione, è indispensabile il provvedimento straordinario dello scioglimento del Consiglio comunale di Siena, per affidare la direzione degli affari ad un Commissario fino a che sia possibile convocare gli elettori per la scelta di un nuovo Consiglio rispondente ai bisogni ed interessi del Comune.

Mi onoro pertanto di rassegnare alla Maestà Vostra l'unito decreto che contiene il provvedimento suaccennato.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siena è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Filippo Bolis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 15 ottobre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 2 settembre 1891:

Burzio Emilio, colonnello d'artiglieria, lire 4533.
Barbarin Giuseppe Gregorio, capo usciere nel Ministero del Tesoro, lire 1320.
Putti Giuseppe, soprastante ai mercati di Roma, lire 129.
Grassi Secondo, intendente di finanza, lire 5600.
Forti o Forte Francesca Paola, vedova di Zappone Nicola, indennità, lire 2264.
Fontebasso Adele, vedova di Cigogna o Cicogna Girolamo, lire 1361.
Ciaccio Carlotta, vedova di Carnevale Apostolo, lire 851.
Villone Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 415.
Lomoro Salvatore, operaio d'artiglieria, lire 725,50.
Speranza Francesco, maresciallo di finanza, lire 893,33.
Martinetti Gavino, maresciallo di finanza, lire 893,33.
Consani Amedeo, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Cernale Agata, vedova di Cristaudo Pietro, indennità, lire 1000.
Pautex o Pantex Francesco, maresciallo di finanza, lire 980.
Brotto Marco, guardia scelta di finanza, lire 700.
Fenocchio Camillo, verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, lire 1935.
Zanini Francesco, maresciallo di finanza, lire 980.
Costa Vincenzo, capitano di fanteria, lire 2420.
Maiorana Pietro, ufficiale alle scritture nelle Intendenze di finanza, lire 1575.
Humana Mª. Luigia, vedova di Giacca Giuseppe, lire 1130,33.
Porcelli Pasqualina, vedova di Facciolo Domenico, indennità, lire 3333.
Valie Francesco, inserviente custode di Liceo, lire 672.
Masseangeli Filippo, cancelliere di Corte d'appello, lire 4800.
Salvini Fortunata, vedova di Blasi Pio, lire 370,66.
Oberholtzer Emilia figlia di Francesco, lir 889,33.
Alghisi Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Agnelli Marco, guardia di città, lire 880.
Ammirata Maria Carolina, ved. di Mariani Giovanni, lire 274,66.
Dall'Orto Luigi, maresciallo di finanza, lire 925,23.
Perrod Pietro, esattore delle imposte dirette, indennità, lire 2743.
Vitrotti Antonio, capo sezione al Ministero delle finanze, lire 3357.
Guardenghi Giorgio, guardia di città, lire 880.
Trinchero Carlo, capitano di fanteria, lire 2422.
Fontanazza Maria, ved. di Di Fede Raffaele, lire 1045.
Thesia Bartolomeo, furier maggiore, lire 600.
Piazza Marianna, ved. di Cipelli Bernardo, lire 292,20.
A carico dello Stato, lire 34,48.
A carico del fondo dep. com. Parmensi, lire 34,48.
A carico degli ospizi civili di Parma, lire 223,24.
Ruocco Antonio, maestro carpentiere nel R. Equipaggi, lire 820.
Sangiacomi Maria, lavorante d'artiglieria, lire 300.
Piovano Vincenzo, operaio d'artiglieria, lire 490.
Altieri Pietro, macchinista nei R. Equipaggi, lire 1263.
Minozzi Ernesto, maggiore commissario, lire 2823.
Sapelli Filippo, tenente di fanteria, lire 1824.
Avogadro di Vigliano Edoardo, capitano di fanteria, lire 2408.
Tarulli Donantino, soldato, lire 300.
Giraldi Bernardino, maresciallo d'alloggio nel carabinieri, lire 784.
Gamaro Giov. Battista, operaio d'artiglieria, lire 536.
Chiavazza Matteo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Noè Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Beccari Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Peroni Pietro, tenente colonnello di fanteria, lire 4160.
Maddalena Giuseppe, furier maggiore, lire 721,20.
Lazzari Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Silvestri Gaetano, carabiniere, lire 460,80.
Nicoletti Francesco, capo operaio d'artiglieria, lire 860.
Poletti Felice, maggiore contabile, lire 3760.
Longoni Giuseppe, maresciallo nei carabinieri, lire 1097,60.
Sestini Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Zanella Felice, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Garrani Antonio, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Murari Lino, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Posulu Salvatore, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.
Blum Amalia e Matilde figlie del fu Gio. Battista, lire 297,50.
Franzetti Angelo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Mena Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Incelli Vincenzo, vice brigadiere nei carabinieri, lire 460,80.
Matarelli Alessandro, colonnello di fanteria, lire 5600.
Lasagna Giuseppe, vedova di Sais Vincenzo, lire 212.
Bonanni Giuseppe, furier maggiore, lire 700,80.
Cadei Giulio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Fornasini Giuseppe, capitano di fanteria, lire 2339.
Graniti Camillo, furier maggiore musicante, lire 550.
Grosson Francesco, colonnello di fanteria, lire 5600.
Castiglioni Angelo, furier maggiore, lire 672.
Lovera di Maria Giuseppe, vice ammiraglio nella riserva navale, lire 8000.
Panera Giovanni, operaio nella farmacia centrale militare, lire 726.
Attianese Lucia, vedova di Rodia Luigi, lire 124,66.
Castellino Angelo, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Languardia Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Pirone Gennaro, operaio di marina, lire 318.
Cavallarin Giuseppe, operaio avventizio di marina, lire 565.
Piccini Lorenzo, furiere negli stabilimenti militari di pena, lire 500.
Ponte Morizio, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Biaia Lorenzo, tenente colonnello d'artiglieria, lire 3200.
Solari Giuditta, ved. di Corsanego Antonio, lire 155.
Magnaghi Giacinto, operaio d'artiglieria, lire 437,50.
Pezzatini Gaetano, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.
Quirino Lorenzo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Cavazzi Gioacchino, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.
Lovisetti Giulio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Rimondini Enea, maresciallo nei carabinieri, lire 1097,60.
Bettiol Giacomo, maresciallo nei carabinieri, lire 1097,60.
Tonelli Luigi, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Bigault di Parfonrut Anna Enrica Sidonia, ved. di Rodriguez Enrico, lire 2166,66.
Conti Giovanni, tenente del Genio, lire 2062.
Rottoli Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Duin Giuseppe, maresciallo nei carabinieri, lire 1097,60.
Peytavin Luigi, capitano di fanteria, lire 3072.
Pasetto Beniamino, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Chiaraviglio Cornelia, orfana di Giuseppe, lire 627.
Biletta Pietro, vice segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, lire 2125.
Rocchi Alfredo, ufficiale nell'Amministrazione telegrafi, lire 2200.
Gasperini Gaetano, custode idraulico, lire 640.
Cavazzini Pietro, assistente stradale, lire 760.
Pasini Filomena, ved. di Sanavio Pietro, lire 800.
Antonacci Emilia, Gennaro, Vincenzo e Rosaria, orfani di Pasqnale, lire 150.
Bianchi Carlotta, ved. di Pisanti Giuseppe, lire 2720.
Baldi Antonio, furier maggiore, lire 618.
Bellenchi Orazio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Sgarbi Luigi, aiutante del Genio civile, lire 1813.
Gallesio Maurizio, tenente di fanteria, lire 1710.
Cannone Ciro, brigadiere di finanza, lire 700.
Camilli Antonio, ufficiale alle visite nelle dogane, lire 2688.
D'Auria Antonio, commesso nel dazio consumo, lire 1920.
A carico dello Stato, lire 966,22.
A carico del Comune di Napoli, lire 953,78.
Capriolo Caro, direttore capo di divisione, lire 2993.
Barbara Pietro, commesso doganale, lire 1222.

Dall'Ara Giulia Luigia, ved. di Paluzzi Cesare, lire 693,33.
Caremoli Giuseppe, ingegnere nel personale tecnico di finanza, lire 2700.
Bandelloni Olimpio, ispettore di P. S., lire 3600.
Del Santo Luigia Caterina, ved. di Ollino Domenico, lire 720.
Sarcinelli Benedetto, vice cancelliere di pretura, lire 1053.
Puxeddu Antonia, ved. di Coboevich Matteo, lire 1848,66.
Mariani Francesco, consigliere di prefettura, lire 3160.
Gorirossi Vittoria, Emilia e Rosmunda, figlie di Giovanni, lire 354,75.
A carico dello Stato, lire 325,08.
A carico del Fondo culto, lire 29,67.
Arrighi Luigia Antonia, ved. di Sibilla Giovanni, indennità, lire 4179.
Polsinelli Gioacchino, agente delle imposte dirette, lire 2400.
Grigolato Marianna, ved. di Barbaro Pietro, lire 601,94.
Bignami Emilio, capo sezione nella Direzione generale del Fondo pel culto, lire 3100.
A carico dello Stato, lire 11,25.
A carico dell'Economato generale dei Benefici vacanti in Milano, lire 233,68.
A carico dell'Economato generale dei Benefici vacanti in Bologna, lire 83,20.
A carico dell'Economato generale dei Benefici vacanti in Venezia, lire 664,30.
A carico dell'Amministrazione Fondo culto, lire 2107,57.
Zinnato Orsola e Domenico, orfani di Gregorio, indennità, lire 3600.
Nessi Salvatore, tenente di fanteria, lire 1767.
Caso Lucia, ved. di Cappelletti Carlo, lire 293,33.
De Pascale Antonio, guardia scelta di finanza, lire 533,33.
A carico dello Stato, lire 306,22.
A carico del Municipio di Napoli, lire 227,11.
Gibelli Giuseppa, operaia nelle manifatture tabacchi, lire 0,34 567|1000 giornaliere.

Con deliberazioni del 9 settembre 1891:

Amaducci Massimiliano, ispettore di P. S., lire 3483.
Sebastiani Sebastiano, delegato di P. S., lire 1760.
Nozzi Luigi, ragioniere nell'Amministrazione provinciale, lire 3840.
Manzoni Giuseppina, ved. di Bongiovanni Spirito, lire 495.
Ranza Eugenio, aiutante nel genio civile, lire 1933.
Bonelli Eugenio, Cesare e Maria, orfani di Luigi, lire 1158,50.
Tramaglia Carlo, scrivano locale, lire 810.
Narciso Maddalena, ved. di Rispoli Raffaele, lire 246,50.
Moscone Francesco, delegato di P. S., lire 1791.
Rossi Giulia, ved. di Gilardoni o Gilardone Antonio, lire 2666,66.
Fabri Antonio, ingegnere capo nel R. Corpo delle miniere, lire 4560.
Brindani Antonio, vice cancelliere di Tribunale, indennità, lire 3666.
Iandolo o Iandoli Matteo, gurdia carceraria, indennità, lire 641.
Bella-Fabar Paolo, cassiere economo nell'Amministrazione del Fondo pel culto, lire 3926.
A carico dello Stato lire 265,74.
A carico del Fondo pel culto lire 3660,26.
Gandini Carolina, ved. di Pollo Eusebio, lire 462,33.
Mouton Aimée, ved. di Muratori Carlo, lire 666,66.
Savoia Nicola, ispettore di P. S., lire 2712.
Unico Giulia, ved. di Biagini Giulio, lire 709.
Vitt Ersilia, ved. di Gianni Antonio, lire 865 52.
Picconi Teresa, ved. di Burattini Vincenzo, Burattini Ignazio, Costanza, Camillo, Maria e Raffaele, orfani del suddetto, lire 161,24.
Bianchini Cesare Attilio, tentente di finanza, lire 2200.
Mambriani Romeo, maggiore di fanteria, lire 2970.
Leanza Antonino, soldato d'artiglieria, lire 300.
Gagliano o Gagliani Carolina ved. di Forte Francesco, lire 340.
Barbero Pietro, furier maggiore capo armaiolo, lire 925,20.
Barbato Ferdinando, tenente di fanteria, lire 1596.
Chiavaccini Olinto, tenente di fanteria, lire 1710.
Milone Francesco, tenente di fanteria, lire 1824.
Gasparini Achille, tenente di fanteria, lire 1653.
Cirinciani Antonio, capitano di fanteria lire 3182.
Bertoletti Giuseppe, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Fimiani Luigi, capitano medico, lire 2636.
Turinelli Giacomo, lavorante d'artiglieria, lire 309,12.
Beretta Gaspare, operaio d'artiglieria, lire 436.
Vergnano Antonio, operaio d'artiglieria, lire 275,50.
Gazzetta Angelo, lavorante d'artiglieria, lire 243,20.
Racca Lorenzo, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Antonini Italia, ved. di Snichelotto Giovanni, lire 861.
Gallizioli Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Presta Benedetto, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 802.
Molino Pietro, capitano di fanteria, lire 2380.
Ponzillo Maddalena ved. di Di Teresa Luigi, lire 188,33.
Amoruso Domenico, lavorante d'artiglieria, lire 430.
Boero Casimiro, capitano di fanteria, lire 2258.
Spena Filippo, commesso nel dazio consumo, lire 1600.
A carico dello Stato, lire 898,36.
A carico del Municipio di Napoli, lire 701,64.
Orlandini Federico, usciere nell'Amministrazione provinciale lire 930
Morandi Maria, ved. di Giudici Bonaventura, lire 213,33.
Pesenti Marianna, ved. di Bogola Venanzio, lire 746,66.
Quilici Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.
Pittioni Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1173,20.
Consueto Chiara, ved. di Franzese Cosmo, lire 150.
A carico dello Stato, lire 53,08.
A carico del Comune di Napoli, lire 96,92.
Mastrilli Marcello, capitano del genio, lire 2420.
Mazzinghi Adolfo, capitano di fanteria, lire 2260.
Longo Antonio, capitano di fanteria, lire 1995.
Ugo Gaetano Francesco, capitano di fanteria, lire 2486.
Kindt Giorgio, capitano di fanteria, lire 2339.
Luca Pietro, maresciallo nei carabinieri, lire 1148.
Fila Serafino, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Maurizi Felice, furier maggiore, lire 515.
Pili Enrico, capitano di fanteria, lire 2662.
Raffaello Pietro, maggiore d'artiglieria, lire 2970.
Tomaselli M. Domenica, ved. di Tiberga Carlo, lire 166,44.
Cattaneo Adriano, tenente colonnello del genio, lire 3100.
Devenuto Eugenio, conservatore delle ipoteche, lire 5898.
Contri Giuseppe, brigadiere nelle guardie di città, lire 676.
Marchini Salvatore, guardia di città, lire 880.
Maggi Damaso, vice brigadiere di P. S., lire 300.
Russo Maddalena, ved. di Nuonno Tommaso, lire 212,50.
Manna Filomena, ved. di Vincieri Michele, indennità, lire 2860
Reggiani Giovanni, guardia carceraria, indennità, lire 500.
Pasquale Angelo, usciere di pretura, lire 630.
Rivera Luigi, ricevitore del registro, lire 2587.
Contini Giulia, vedova di Guarnotta Orazio, lire 416,66.
Lunardi Narciso, maresciallo nelle guardie di città, lire 810.
Vargiu Giuseppe, guardia di finanza, lire 200.
Berardo o Berardi Stefano, guardia di città, lire 880.
Angelini Amalia, ved. di Desideri Mariano, lire 715,33.
Sgrugolin detta Casimiro Angela Maria, ved. di Razzolini Eugenio indennità, lire 1250.
Petronilli Silvano, guardia carceraria, lire 688.
Capaccio Pasquale, capo d'ufficio postale, lire 2000.
Penasa Pietro, operaio d'artiglieria, lire 291.
Rossi Cristina, ved. di Ciappi Giuseppe, indennità, lire 4266.
Tomassini Ernesta, vedova di Palombi Guido, indennità, lire 3250.
Paci Antonio, ufficiale alle scritture nelle Intendenze di finanza, lire 1266.

Con deliberazioni del 16 settembre 1891:

Cavoli Clementa, ved. di Contoli Ignazio, lire 288.
Poli Luigi, brigadiere nelle guardie di città, lire 1010.
Manfredini Lodovico, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1600.
Fiore Giovanni, conservatore delle ipoteche, lire 4173.
Saporito Maria, ved. di Taviano Martino, lire 533,33.

Faret Giovanni, presidente di tribunale, lire 4000.
Ballarati Pietro, capitano medico, lire 3010.
Giorgetti Vittorio, Pompeo, Assunta, Vincenzo, Pietro e Giovanni, orfani di Ludovico, indennità, lire 1207.
Ferro Luigia, ved. di Zingales Angelo, lire 326,33.
Levy Laura, ved. di Viganò Francesco, lire 822.
Zincone Maria, ved. di Zincone Alessandro, indennità, lire 2666.
Frasi o Frazi Clementina, ved. di Mainardi Domenico, lire 192.
Modesti Nazzarena, ved. di Pannella Domenico, lire 203.
Pagani Claudio, commissario ai depositi nelle dogane, lire 2880.
Zannoni Domenico, capo squadra telegrafico, lire 975.
Tafuri Agnese, ved. di De Rosa Filippo, lire 531.
Mirizzi Filippo, delegato di P. S., lire 1546.
Capponi Adelaide, ved. di Rossi Aristide, lire 916,66.
Ferrero Maddalena, ved. di Galeasso Giuseppe, lire 448.
Tomasuolo o Tomasolo M. Rosalia, ved. di Tomasuolo Carlo, lire 1300.
Benett Giuseppa ed Elisabetta, orfane di Angiolo, lire 750.
Moxedano Amalia, vedova di Faraone Luciano, lire 353,33.
Uda-Fadda Antonio, guardafili telegrafico, lire 630.
Cantova Carlo, assistente nelle ferrovie, lire 856.
A carico dello Stato, lire 168,25.
A carico delle Ferrovie Mediterranee, lire 687,75.
Bolognesi Emilio, magazziniere dei sali e tabacchi, lire 2440.
Valdagni Ottavia, ved. di Carpaneda Sante, lire 546.
Paniati Giuseppe, assistente nelle ferrovie, lire 979.
A carico dello Stato, lire 258,17.
A carico delle Ferrovie Mediterranee, lire 720,83.
Cescon Giacomo, guardia carceraria, indennità, lire 1166.
Paschetta Giovanni, usciere nelle Intendenze di finanza, lire 775.
Gamberini o Gambarini Pietro, professore di università, lire 2738.
Soldo Leonardo. R. provveditore agli studi, lire 2583.
Venieri Cesare, ufficiale d'ordine nel Genio civile, lire 1600.
Caione Rosa, ved. di Balena Angelo, lire 193,33.
Lugli Virginio, guardafili telegrafico, lire 921.
Della Rosa Girolamo, capitano di fanteria, lire 2410.
Menichelli Gabriele, colonnello di fanteria, lire 5600.
Sabatier Francesco, maggiore di fanteria, lire 2970
Giorda Felice, capitano di fanteria, lire 2816.
Curretti M. Maddalena, ved. di Panero Nicola, lire 152,40.
Bignami Attilio, capitano di fanteria, lire 2420.
Mentasti Domenico, capo manovra nelle ferrovie, lire 1152.
A carico dello Stato, lire 327,57.
A carico delle Ferrovie Mediterranee, lire 824,43.
Polastro o Pollastro Angelo, guardia stazione nelle ferrovie lire 1440.
A carico dello Stato, lire 258,89.
A carico delle Ferrovie Mediterranee, lire 1181,11.
Marengo Stefano, verificatore dei pesi e misure, lire 2000.
Panfido Francesco, bollatore dei pesi e misure, lire 960.
Pucci Achille, ufficiale alle visite nelle dogane lire 2400.
Norelli Aristide, cancelliere di pretura, lire 1538.
Falqui-Unida Giuseppe, cancelliere di pretura, lire 1479.
De Caro Carmine, operaio d'artiglieria, lire 472.
Cetti Angelo, tenente di fanteria, lire 1710.
Rollino Francesco, ragioniere geometra del Genio militare, lire 3520.
Agreste Ilario, guardia carceraria, indennità, lire 758.
Tagliotti Giuseppe, guardia carceraria, lire 651.
Pagani Giuseppe, guardia carceraria, indennità, lire 916.
Pratelli Gioacchino, brigadiere nei carabinieri, lire 560.
Boledi Paola, ved. di Gardella Michele, lire 111,16.
Coppola Michelangelo, soldato, lire 540.
Stagni Camillo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Benvenuto Agostino, lavorante d'artiglieria, lire 565.
Fusco Vincenzo, lavorante d'artiglieria, lire 368.
Rizzi Achille, maresciallo nelle guardie di città, lire 1200.
Demetrio Salvatore, capitano del Genio, lire 2560.
Hermite Emilia Zaira, ved. di Simonetti Leopoldo, lire 1388,66.
Pellegrini Adelaide, ved. di Vignetti Achille, lire 344.
Iaforte Vincenzo, guardia carceraria, indennità, lire 550.
Turchi Nicola, guardia di città, lire 275.
Nardocci Rosa, ved. di Belli Tito, Belli Camillo-Lamberto ed Antonino orfani del suddetto, lire 232,20
Bonetti Ferdinando, capitano di fanteria, lire 2816.
Dammaggio o Damagio Giovanni, sotto brigadiere di P. S. a cavallo, lire 825, dal 16 gennaio a tutto il 14 aprile 1891.
Catanese Ma Gaetana, ved. di Dammaggio o Damagio Giovanni, lire 412,50.
Giulito Pietro, operaio nel Genio militare, lire 445.
Danielli Antonio, assistente nelle ferrovie, indennità, lire 2080.
A carico dello Stato, lire 1587,87.
A carico delle Ferrovie A. I., lire 492,13.
Rotondo Pasquale, commesso nel Dazio consumo, lire 1700.
A carico dello Stato, lire 810,40.
A carico del municipio di Napoli, lire 889,60
Marchesi Battista, scrivano locale nell'Amministrazione della guerra, lire 1344.
Rosso Pietro, operaio d'artiglieria, lire 518.
Benna Martino, operaio d'artiglieria, lire 572.
Becchi Angelo, macchinista nei R. equipaggi, lire 730.
Porchietto Maria, vedova di Rosso Luigi, lire 290
Reasso Cecilia, vedova di Ferrando Giovanni, lire 75.
Borazzo Giovanni, agente di custodia delle carceri, lire 594.
Procenzano o Precenzano Francesco Saverio, operaio d'artiglieria, lire 395,50.
Nulli Gio. Antonio, operaio d'artiglieria, lire 341,50.
Babolini Angelo, brigadiere di finanza, lire 420.
Malvicini Luigi, aiutante ingegnere provinciale, lire 1589.
A carico della provincia di Torino, lire 1175,07.
A carico della provincia di Alessandria, lire 413,93.
Rampinelli Giuseppe, guardia di città, lire 275.
Giuglard Gio. Battista, furier maggiore, lire 700,80.
Michelini Vittorio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Biasotto Luigi, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Gobbi Adolfo, capitano contabile, lire 2154.
Buzzano Virginia, vedova di Riviale Giuseppe, lire 184,66.
Esposito Ferdinando, operaio d'artiglieria, lire 395,50.
Bonetti Leopoldo, operaio d'artiglieria, lire 590.
Milanovich o Milovich Rosa, vedova di Vio Giovanni, lire 141.
Tasca Benedetto, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 545.
Guidelli-Ghisoni Giulio, capitano di cavalleria, lire 2411.
Giuliani Carlo Salvatore, tenente di fanteria, lire 1653.
Falta Luigi, maggiore d'artiglieria, lire 2790.
Ungaro o Ungher Efisio, maggiore di fanteria, lire 3150.
Russo Maria Giuseppa, vedova di Minale Luigi, lire 231,66.
Scagliarini Antonio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.

Con deliberazioni del 23 settembre 1891.

Premoli Elena Giovanna, ved. di Cabrini Luigi, lire 968,33.
Randone Giuseppe, tenente di fanteria, lire 1710.
Raffaelli Pietro, delegato di P. S., lire 1256.
Raveggi Violante, ved. di Staderini Narciso, lire 546,42.
Innocenti Generoso, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,6[illegible]
Abrami Domenico, maresciallo nei carabinieri, lire 1097,60.
Delprino Gio. Batt., capitano contabile, lire 2904.
Guy Giuseppe, tenente colonnello, lire 3410.
Citanna Ferdinando, capitano medico, lire 2760.
Massa Marco, operaio d'artiglieria, lire 400.
Santabarbara Felice, guardia di città, lire 275.
Bocci Giulia, orfana di Michelangelo, lire 145,60.
Falchero Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 527,50.
Chiarello Maddalena, lavorante nell'opificio a redi militari lire 252.
Venturelli Dionigi, capo operaio d'artiglieria, lire 1176.
Sorrentino d'Afflitto Giuseppe, capitano di cavalleria, lire 2838.

Gatti Luigia, ved. di Rivara Alfonso, lire 593,66.
Novelli Enrico, colonnello commissario, lire 6160.
Pellatiero Sebastiano, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Verri Giulio, maresciallo nei carabinieri, lire 820.
Morano Carmela, ved. di Degni Gaetano, lire 648,33.
Pemper Teresa, ved. di Aprico Luigi, lire 303,33.
Deluchi Antonio, lavorante d'artiglieria, lire 288.
Esposito Raffaele, lavorante d'artiglieria, lire 309,12.
Ruffoni Giovanni, capitano di fanteria, lire 2260.
Matteoli Riccardo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Vinciguerra Siro Stefano, guardia scelta di finanza, lire 700.
Milani Enrichetta vedova di Gnecchi Alberto, lire 600.
Opocher Rachele vedova di Bertoia Giuseppe, lire 586,66.
Silvestro Errico, computista nelle Prefetture, lire 1496.
A carico dello Stato, lire 617,03.
A carico della provincia di Avellino, lire 880,97.
Gillo Francesca vedova di Traina Pasquale, lire 150.
Di Marzo Chiara vedova di Boccacciari Salvatore, lire 450.
Cicione Raffaele, guardia scelta di finanza, lire 660,09.
Roberti Giovanni, bidello di Liceo, lire 652.
Pignari M. Luigia vedova di Cavalli Stefano, lire 281,66.
Conti Diamanta vedova di Pinelli Stefano, lire 812,33.
Padovan Vincenzo, registratore negli archivi di Stato, lire 1866.
Michelini Emilia vedova di Diomedi Vincenzo, lire 542.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Il Consiglio Federale Svizzero ha partecipato al Ministero degli Affari Esteri in Roma, che la Legazione Britannica a Berna, ha dichiarato che le Colonie della Nuova Zelanda e di Queensland, debbono d'or innanzi considerarsi come facenti parte dell'Unione Internazionale per la protezione della proprietà industriale, e tale dichiarazione ha effetto dal giorno 7 settembre 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 767604 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70, al nome di Lo Cicero Giuseppe e Filippo fu Ferdinando, domiciliati a Castrogiovanni (Caltanissetta) eredi indivisi, quest'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Rosaria Scarlata vedova Lo Cicero, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Cicero Giuseppe e Giovanni Filippo fu Ferdinando, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 28 ottobre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA. (2ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 7991, rilasciata il 15 settembre 1891 a Giuseppe Filotti dalla sede della Banca Nazionale di Torino, pel deposito di n. 2 cartelle, della complessiva rendita di lire 200, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso e non intervenendo opposizione, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle su indicate, saranno consegnate al sig. Giuseppe Filotti, senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 ottobre 1891.

Il Direttere Generale
NOVELLI.

Avviso per Smarrimento di Ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1733, rilasciata dalla Banca Nazionale (Sede di Roma), il 28 luglio 1891, pel deposito di due cartelle della rendita di lire 25 ciascuna, esibite pel cambio decennale dal sig. Domenico Ciceroni fu Pietro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, le nuove cartelle saranno consegnate al detto sig. Domenico Ciceroni fu Pietro, senza obbligo della presentazione della detta ricevuta, la quale rimarrà di conseguenza di nessun valore.

Roma, 17 settembre 1891.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 28 ottobre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA delle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	16 7	7 3
Domodossola	sereno	—	15 4	5 0
Milano	1[2 coperto	—	16 6	8 8
Verona	coperto	—	19 3	11 3
Venezia	coperto	legg. mosso	18 9	10 0
Torino	coperto	—	14 9	8 7
Alessandria	nebbioso	—	15 8	9 9
Parma	nebbioso	—	17 3	10 0
Modena	coperto	—	17 9	11 7
Genova	coperto	legg. mosso	19 0	13 6
Forlì	piovoso	—	18 4	14 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	19 3	11 5
Porto Maurizio	coperto	mosso	20 3	13 7
Firenze	coperto	—	19 6	11 7
Urbino	nebbioso	—	17 6	10 3
Ancona	piovoso	legg. mosso	20 8	15 0
Livorno	coperto	calmo	21 8	12 4
Perugia	piovoso	—	17 5	11 5
Camerino	piovoso	—	16 5	9 8
Chieti	piovoso	—	18 4	6 0
Aquila	coperto	—	16 0	7 6
Roma	temporalesco	—	21 8	13 5
Agnone	coperto	—	18 1	8 9
Foggia	coperto	—	22 4	13 3
Bari	coperto	calmo	21 9	15 0
Napoli	coperto	legg. mosso	20 8	16 9
Potenza	coperto	—	17 6	10 6
Lecce	piovoso	—	23 0	17 5
Cosenza	piovoso	—	21 8	10 2
Cagliari	3[4 coperto	calmo	22 5	15 3
Reggio Calabria	3[4 coperto	legg. mosso	24 9	18 9
Palermo	1[4 coperto	mosso	24 7	14 8
Catania	1[2 coperto	calmo	23 4	17 0
Caltanissetta	3[4 coperto	—	22 7	14 1
Siracusa	3[4 coperto	legg. mosso	22 4	18 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 28 ottobre 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 750, 0
Umidità relativa a mezzodì 80
Vento a mezzodì . . . . . . Est moderato.
Cielo . . . . piovoso.
Termometro centigrado { Massimo 17°, 0. Minimo 13°, 5.
Pioggia in 24 ore: mm. 24.6.

Li 28 ottobre 1891.

In Europa depressione dal Golfo di Guascogna al mare Tirreno e sulla Russia meridionale, pressione elevata sulla Germania ed alle latitudini settentrionali. Sardegna 750; Kiew 751; Amburgo 770.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dieci mill. al centro, da sette ad otto al Sud, da tre a quattro al Nord; pioggie sull'Italia media e meridionale, diversi temporali in Sicilia.

Stamani cielo nuvoloso, coperto e piovoso; venti deboli a freschi del primo quadrante sull'Italia superiore, scirocco forte in Terra di Otranto, barometro 750 a 751 mill. all'Occidente, a 754 a Catania, ad Aquila e Geneva; a 758 all'estremo Nord.

Mare generalmente mosso.

Probabilità: venti freschi a forti settentrionali a Nord, meridionali all'estremo Sud, cielo piovoso; mare agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 27. — Si ha da Santiago: « Il ministro degli Stati-Uniti, Egan, a nome del suo Governo, chiese al Governo chileno spiegazioni immediate riguardo all'aggressione dei marinari del *Baltimora*, esprimendo l'indignazione degli Stati-Uniti per la condotta della polizia chilena, che attaccò alla baionetta ed imprigionò marinari disarmati.

Egan soggiunse che il suo Governo esige perciò riparazioni ».

BERLINO, 27. — Il *Reichsanzeinger* annunzia che l'Imperatore ha conferito numerose ed alte onorificenze cavalleresche a generali ed ufficiali austriaci in occasione delle manovre di Schwarzenau.

Fra essi sono compresi il ministro della guerra, generale barone di Bauer, e il capo di stato maggiore, generale barone di Beck, ai quali fu conferito il Gran Cordone dell'Aquila Rossa in brillanti.

LONDRA, 27. — Lo *Standard*, commentando il discorso pronunziato iersera, alla Camera francese, dal ministro degli esteri, Ribot, dice: « Quanto all'Egitto, Ribot fece comprendere che la Francia si unirebbe volentieri ad altre potenze per chiederci le più ampie garanzie, come se noi avessimo dimenticato i nostri impegni. Ci siamo impegnati a sgombrare l'Egitto quando il nostro intervento non sarà più necessario. Non siamo gelosi dell'influenza della Francia, poichè l'invitammo, coll'Italia, ad unirsi a noi per ristabilire l'ordine in Egitto.

« Gli italiani ebbero il buon senso di comprendere che non hanno diritto ad intervenire dopo di averci rifiutato il loro concorso. Difendiamo in Egitto gli interessi europei ed i nostri. Non abbiamo desiderato di assumere tale compito, ma non lo abbandoneremo incompiuto ».

Lo *Standard* termina dichiarando che parecchi Gabinetti francesi avrebbero approvato l'occupazione inglese dell'Egitto, se l'Inghilterra accesse appoggiato le loro vedute in altre questioni.

VIENNA, 27. — Parecchi giornali hanno da Budapest che sono imminenti le nomine del P. Vaszary, superiore del convento di Martinsberg, ad arcivescovo di Gran e primate d'Ungheria; di monsignor Csaszka, vescovo di Scepuzio, ad arcivescovo di Kalocsa, e del canonico Vucetics ad arcivescovo di Zagabria.

TUNISI, 27. — In seguito alle pioggie torrenziali, nel pomeriggio, un muro di sostegno, appartenente a costruzioni della Compagnia del « Tramway » e appena finito da tre giorni, crollò, seppellendo circa trenta indigeni che assistevano alla celebrazione di nozze in due case vicine.

Viva emozione.

Lo sgombero delle macerie procede con grande attività.

RIO JANEIRO, 27. — Camera dei Deputati. — Si approva in terza lettura la limitazione alla cifra attuale dell'emissione di carta-moneta e l'abrogazione del Decreto relativo al pagamento dei dazi doganali in oro.

PARIGI, 27 — Il *Temps*, commentando la seduta della Camera di Ieri, dice: « Sarebbe inutile gettarci nelle braccia dell'Italia dacchè essa fa parte della triplice alleanza. Ciò che è necessario si è, come lo dimostrarono Pichon e Ribot, che l'Europa sappia che non vogliamo cambiare lo stato di cose esistente in Italia, nè rinnovare nè continuare l'errore dell'Impero, il quale, mentre creò l'Italia, le impediva di vivere. »

CORK, 27 — Mentre Dillon e O' Brien usciti da una grande riunione anti parnellista, percorrevano la città, seguiti da un immenso corteo, s'impegnò una zuffa generale fra i loro partigiani ed i parnellisti.

Vi fu una vera battaglia a colpi di pale e di bastone. La polizia a cavallo dovette intervenire a proteggere i feriti durante il loro trasporto all'ospedale.

L'eccitazione è grandissima.

Si teme che avvengano stasera nuovi disordini.

PARIGI, 27 — Un rapporto ufficiale sull'accidente ferroviario di ieri a Moirans constata che vi furono soltanto due viaggiatori morti e 21 feriti gravemente di cui, però, nessuno versa in pericolo di vita.

LONDRA, 28. — Le inondazioni del Tamigi continuano. Numerosi villaggi sono sott'acqua.

I danni sono considerevoli.

LONDRA, 28. — Nell'elezione del deputato del collegio dello Strand in sostituzione del defunto W. H. Smith, fu eletto Smith, conservatore, con voti 4952, contro Gutteridge, gladstoniano, che ne ebbe 1946.

MANTOVA, 28. — Dalle otto di iersera s'incominciò a segnalare da Viadana e da Ostiglia l'aumento del Po.

A mezzanotte l'idrometro di Viadana segnava metri 3,53 sopra guardia e continuava l'aumento.

Qui si organizzò dal genio e dal Municipio un vigilante servizio di guardia.

CORK, 28. — Iersera, ebbero luogo *meetings* parnellisti ed antiparnellisti.

O' Brien e Dillon, postisi nel centro di un quadrato di truppe, arringavano la folla, mentre i parnellisti tenevano il loro *meeting* nella strada adiacente.

TORINO, 28. — S. M. il Re è partito alle ore 9 ant. per Vercelli, salutato alla stazione dalla principessa Letizia e dal Conte di Torino, ossequiato dalle autorità ed acclamato dalla folla.

VERCELLI, 28. — S. M. il Re è qui giunto alle ore 17.45 ant., ossequiato dal sottosegretario di Stato per l'Interno, on. Lucca, dal Sindaco e dalle altre autorità.

Uscito dalla stazione un'immensa folla fa al Re una frenetica ovazione.

Indi si forma il corteo e la carrozza reale si avvia, tra acclamazioni continue ed entusiastiche, al Palazzo comunale.

PARIGI, 28. — È morto stamane Mons. Desiderato Giuseppe Dennel, vescovo di Arras.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 ottobre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —		91,75 72 1|2 70 67 1|2	— —
RENDITA 5 0|0 2.a »	»	—	—	91.50 91,45	91 49 1|4		91,60	— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			57 75 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			99 70 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			90 — 3
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			97 80 4
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			101 25
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 91	500	500		— —			440 —
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			413 —5
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			405 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 —7
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			490 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			606 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			462 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1280 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1018 —
» » Generale	»	500	350		— —		283,50	— —
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			305 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			38 —
» » Industriale e Commerciale.	1 ottob. 91	500	500		— —	458		— —8
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			450 —9
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —		367 365,50	— —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	15 ottob. 91	500	500		— —			675—10
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1025 —
» » Italiana per condotte d'acq	1 genna. 90	500	500		— —			206 —
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500		— —	194,50 193		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			240 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			105 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500		— —			265 —
» » Metallurgica Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			165 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			225 —
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			50 —
» » An. Piemontese di Elettricità.	1 genna. 91	250	250		— —			215 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			65 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500		— —			280 —
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			405 —
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			160 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
27 ottobre 1891.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 91 320
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 89 150
Consolidato 3 0|0, nominale . . . » 57 062
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale » 55 745

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 1,30. — 2) Ex coup. £. 2,17. — 3) Ex coup. £. 2,17. — 4) Ex coup. £. 2,17 — 5) Ex coup. £. 10,— 6) Ex coup. £. 10, — 7) Ex coup. £. 10,78. — 8) Ex div. £. 12,50. — 9) Ex div. £. 6,25 — 10) Ex coup. £. 25.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 57 1|2
	Parigi	Cheques	102 375	102,20,40,50)	— —
3	Londra	90 giorni	25 634	25,62,65	— —
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Ottobre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1891

Rendita 5 0|0	92 30
» 3 0|0	58 30
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	92 50
Prest. Rothschild 5 0|0	101 —
Obb. città di Roma 4 0|0	400 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	490 —
Az. Fer. Meridionali	630 —
» » Mediterranee	470 —
» » » certif.	460 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	295 —
Az. Banco di Roma	330 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	485 —
» » » Certif.	480 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	48 —
» » Gas stampigl.	750 —
» » Acqua Marcia st.	1050 —
» » Condot. d'ac.	185 —
» » Gen. Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	90 —
» » » cert. prov.	87 —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	200 —
» » Fond. Italiana	— —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	235 —
» » Navig. Gen. Italiana	265 —
» » Metallurgic. Italiana	190 —
» » della Piccola Borsa	225 —
» » An. Piem. di Elettr.	215 —
» » Caoutchouc	60 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	405 —
» » » 4 0|0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottajano	230